



# Ordinanza Municipale

*sulla lotta contro il proliferarsi della zanzara tigre nel Comune di Arbedo-Castione.*



**Indice:**

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Caratteristiche
- Art. 3 Principio
- Art. 4 Obblighi
- Art. 5 Obblighi comuni
- Art. 6 Eccezioni
- Art. 7 Sanzioni
- Art. 8 Entrata in vigore
- Art. 9 Pubblicazione e termini di ricorso

Ai sensi:

- della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 in particolare l'art. 107 lett. b) e art. 192;
- del relativo Regolamento d'applicazione del 30 giugno 1987 in particolare l'art. 24;
- del Regolamento comunale di Arbedo-Castione del 24 gennaio 2001 in particolare l'art. 32 e art. 36;
- delle norme federali e cantonali in materia di protezione della salute;
- delle norme federali e cantonali in materia di protezione dell'ambiente;
- di ogni altra disposizione emanata dai Servizi cantonali preposti in materia

il Municipio di Arbedo-Castione con risoluzione municipale N° 1022/2023

**risolve:**

### **Art. 1**                      **Scopo**

La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico.

### **Art. 2**                      **Caratteristiche**

La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni (0.5 - 1 cm), ma è nera con striature bianche.

L'insetto vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua ed è dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

### **Art. 3**                      **Principio**

<sup>1</sup>Il Municipio, con i servizi cantonali preposti emana annualmente direttive e comunicazioni dedicate ai propri cittadini attraverso i canali di comunicazione che ritiene più appropriati.

<sup>2</sup>Il Municipio adotta provvedimenti puntuali per i necessari trattamenti su suolo pubblico (anche a titolo preventivo) avvalendosi dei propri Servizi o attraverso la collaborazione di ditte esterne specializzate.

### **Art. 4**                      **Obblighi**

La presenza di casi sospetti e/o confermati di zanzara tigre richiede un intervento obbligatorio nelle zone a rischio sanitario, soprattutto nei dintorni di luoghi sensibili come scuole, case di cura, strutture per anziani e aree ad alta affluenza di persone, sia pubbliche che private.

Tali obblighi sono indirizzati alle seguenti categorie di destinatari:

### **Categoria A - Popolazione e aziende**

<sup>1</sup>Evitare di abbandonare o depositare oggetti e contenitori in cui l'acqua possa accumularsi, come barattoli, copertoni, rifiuti vari e altri materiali.

<sup>2</sup>Svuotare o ribaltare settimanalmente qualsiasi contenitore d'acqua di uso comune, come bacinelle, bidoni, secchi, copertoni, piccoli abbeveratoi per animali, annaffiatori e simili, piccole piscine non clorate, canali di gronda e teloni, per evitare il ristagno di acqua al loro interno.

<sup>3</sup>Svuotare settimanalmente i sottovasi dei portafiori.

<sup>4</sup>Trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti).

<sup>5</sup>Coprire in modo ermetico o con zanzariere i contenitori d'acqua fissi, come bidoni, cisterne, vasche, serbatoi e simili.

<sup>6</sup>Svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri; se si utilizzano fiori finti, riempire i vasi con sabbia o sassi per favorire il drenaggio dell'acqua piovana

### **Categoria B - Amministratori, condomini, proprietari o detentori di immobili**

<sup>1</sup>È obbligatoria la disinfestazione preventiva con prodotto larvicida biologico nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne. È necessario pianificare cicli regolari di trattamento da **aprile fino alla fine di novembre** o secondo le indicazioni delle autorità competenti.

<sup>2</sup>Si devono evitare accumuli occasionali di acqua stagnante e di acque meteoriche o temporanee.

### **Categoria C - Giardinieri responsabili della manutenzione dei giardini delle proprietà private**

<sup>1</sup>È necessario prestare attenzione alla cura di tutti gli impianti idrici al fine di evitare la formazione di ristagni di acqua, anche temporanei;

<sup>2</sup>È obbligatorio procedere alla disinfestazione larvicida in caso di manifesta presenza della zanzara tigre.

### **Categoria D - Cantieri fissi e mobili**

<sup>1</sup>È obbligatorio prestare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche occasionali e temporanei;

<sup>2</sup>È obbligatorio coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi e simili).

## **Art. 5**                      **Obblighi comuni**

Per tutte le categorie A), B), C), D), è obbligatorio colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare.

## **Art. 6**                      **Eccezioni**

Il trattamento **non dev'essere effettuato** per:

- le acque in movimento (corsi d'acqua);
- ampi specchi d'acqua (stagni e biotopi);
- le piscine clorate
- le fontane comunali.

## **Art. 7**                      **Sanzioni**

<sup>1</sup>I contravventori alla presente ordinanza sono punibili con una multa fino a CHF 10'000.-. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

<sup>2</sup>Il Municipio, direttamente o per il tramite dei propri Servizi, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

<sup>3</sup>Tutti gli ordini emanati possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 Codice penale svizzero.

<sup>4</sup>Le misure di protezione e prevenzione possono essere adottate d'ufficio e le spese poste a carico dei contravventori.

## **Art. 8**                      **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

## **Art. 9**                      **Pubblicazione e termini di ricorso**

<sup>1</sup>Ai sensi dell'articolo 192 della LOC, è pubblicata all'albo comunale, per la durata di 30 giorni, entro i quali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

<sup>2</sup>La presente ordinanza è stata approvata con risoluzione municipale n. 1022/2023 e pubblicata all'albo comunale dal 4 luglio 2023 al 4 settembre 2023.

**PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE**  
**IL SINDACO** **IL SEGRETARIO**

  
Luigi Decarli

  
Giuseppe Allegri